



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA IN PROVINCIA DI FIRENZE

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Piani di controllo con cattura e/o abbattimento

Articolo 3 Cattura

Articolo 4 Tempi ed orari

Articolo 5 Richiedenti

Articolo 6 Attivazione degli interventi e sistema informativo gestionale

Articolo 7 Compiti della Polizia Provinciale

Articolo 8 Soggetti che partecipano agli interventi

Articolo 9 Autorizzazioni a singoli proprietari o conduttori per gli interventi di controllo sulla specie cinghiale

Articolo 10 Gestione degli ungulati – Piani straordinari di controllo

Articolo 11 Abbattimento di specie ornitiche in deroga alla Direttiva U.E. 147/09

Articolo 12 Destinazione dei capi abbattuti

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 ed in attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP), la Provincia esercita il controllo della fauna selvatica utilizzando prioritariamente, per ogni singola specie, metodi ecologici e di prevenzione danni su parere dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. Il PFVP indica anche, per ogni specie, i criteri generali, per valutare l'inefficacia di tali metodi ecologici.
3. Valutata l'inefficacia di tali metodi, la Giunta Provinciale può autorizzare piani per il controllo della fauna selvatica, su tutto il territorio di propria competenza, anche in aree ed in tempi vietati alla caccia, per la tutela delle produzioni agricole, forestali, zootecniche ed ittiche, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico.
4. Per i casi particolari, non indicati nel PFVP, l'inefficacia dei metodi ecologici può essere comunque ravvisata per ogni singola specie per una o più delle seguenti motivazioni:
 - a. Rapporto costi – benefici troppo elevato rispetto al danno da prevenire o limitare
 - b. Impossibile applicazione su larga scala territoriale dei metodi ecologici
 - c. Inefficacia applicativa del metodo
 - d. Effetti collaterali negativi
5. Nel caso sia ravvisata, anche sulla base delle motivazioni di cui al precedente punto 4, l'inefficacia dei metodi ecologici, i piani di controllo prevedono, per le specie interessate, interventi di cattura e/o di abbattimento.

Art. 2 – Piani di controllo con cattura e/o abbattimento

1. Il PFVP definisce, per ogni singola specie, i principi generali e gli indirizzi per la redazione dei piani di controllo con cattura e/o abbattimento, con riferimento alle modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi e ai quantitativi massimali.
2. I piani di controllo sono approvati per ogni singola specie dalla Giunta provinciale, in attuazione delle disposizioni del PFVP, anche per i casi particolari di cui al precedente articolo 1 comma 4.
3. I piani di controllo possono essere predisposti dalla Provincia di propria iniziativa, o su richiesta degli ATC, o su richiesta dei titolari degli istituti a gestione pubblica e privata, ciascuno per quanto di propria competenza.
4. I piani di controllo possono interessare tutto il territorio provinciale o essere differenziati per le diverse tipologie di territorio, quali il territorio a caccia programmata o gli istituti faunistici e faunistico venatori a gestione pubblica o privata, o per porzioni di essi.
5. I piani di controllo possono prevedere modalità diversificate a seconda del periodo stagionale, tenuto conto della biologia della specie interessata o delle coltivazioni da proteggere.
6. I capi devono essere abbattuti con armi e munizioni, o eventuali ulteriori strumenti di soppressione eutanassica, previsti per ogni singola specie dalla normativa vigente.
7. Possono essere autorizzati interventi di abbattimento anche in aree con insediamenti urbani, industriali o in prossimità di infrastrutture, quando ciò sia necessario per problemi di pubblica sicurezza, pubblica incolumità e per la salvaguardia di strutture ed impianti.

Art. 3 – Cattura

1. La cattura è un metodo di prelievo, da non considerarsi tra i “metodi ecologici” di cui all'articolo 37 commi 2 e 2 bis L.R. 3/94.

2. Per specie particolari quali ad esempio i cervidi, data l'onerosità in termini di risorse umane e strumentali che la cattura comporta, questa può essere effettuata se il rapporto costi – benefici non sia troppo elevato rispetto al danno da prevenire o limitare, con particolare riferimento alle caratteristiche del soprassuolo ed alla localizzazione dell'area interessata.
3. Se la cattura è uno dei metodi di prelievo inseriti nei piani di controllo, i capi catturati devono essere preferibilmente abbattuti, come indicato al precedente articolo 2 comma 6, presso l'impianto di cattura da chi effettua l'intervento ai sensi del presente regolamento, o nel caso di soppressione eutanasica diversa dall'abbattimento con armi, da chi ne sia titolato ai sensi della normativa vigente.
4. A Enti pubblici o Ambiti Territoriali di Caccia, Enti Parco che richiedano capi vivi catturati nel territorio fiorentino da immettere nel territorio di propria competenza, gravano le spese di cessione e traslocazione dei capi, nonché ogni altro eventuale adempimento necessario di tipo sanitario o di identità genetica, nonché l'acquisizione di eventuali autorizzazioni alla immissione dei capi da traslocare. Le responsabilità giuridiche riguardanti le questioni di cui al presente comma sono a carico dell'ente richiedente.
5. In casi particolari, nei quali su giudizio della Polizia Provinciale sia impossibile o inopportuno sopprimere presso l'impianto di cattura i capi appartenenti alle specie ungulate, gli stessi possono essere ceduti, per quanto indicato all'articolo 43 comma 1 del D.P.G.R. 33/R/2011, alle Aziende Agrituristiche Venatorie che abbiano dato la loro disponibilità al ritiro dei medesimi per l'immissione nei recinti di abbattimento, previo pagamento delle spese di cessione. I cessionari dovranno provvedere al ritiro ed all'immissione nei recinti di abbattimento, in conformità con le vigenti disposizioni in materia sanitaria e faunistico venatoria, oltre ad annotare l'avvenuta immissione nei registri dell'Azienda, conservando le relative ricevute di consegna redatte dalla Polizia Provinciale.
6. La Giunta stabilisce gli importi per la cessione dei capi catturati vivi appartenenti alle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, o per altre eventuali specie che vengano richieste in via straordinaria ai sensi del precedente comma 4.
7. Gli interventi di cattura sono gestiti per quanto riguarda la richiesta, l'attivazione, la teleprenotazione delle uscite e la disattivazione degli interventi, in analogia a quanto disposto nel presente regolamento per gli interventi di abbattimento.
8. Per quanto previsto all'articolo 19 della L.157/92, per l'uso di trappole la Polizia Provinciale o il Responsabile dell'intervento possono avvalersi, come coadiutore, del proprietario o conduttore del fondo interessato, esclusivamente per verificare e comunicare la presenza di eventuali capi o di eventuali anomalie della trappola.
9. L'uso di trappole selettive del tipo "Larsen" per il controllo di corvidi è consentito, per quanto previsto all'articolo 32 comma 1 lett. q) della L.R. 3/94, oltre che ai soggetti di cui all'articolo 51 della stessa legge, anche ad altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 comma 4 della stessa legge, da utilizzarsi come collaboratori, purché inseriti nell'apposito elenco tenuto presso la Provincia ai sensi della Deliberazione di Giunta Provinciale del 25 maggio 2010 n. 97. Il compito dei collaboratori è esclusivamente quello di controllare ed azionare il funzionamento delle trappole, di prestare assistenza ad eventuali richiami e di comunicare la presenza di capi catturati, fermo restando che l'abbattimento degli stessi è di competenza dei Responsabili dell'intervento di cui al successivo art. 7 comma 2.

Art. 4 – Tempi e orari

1. Salvo casi particolari che potranno essere previsti nei piani di controllo autorizzati, quali problemi di pubblica incolumità, salvaguardia di edifici, eccessiva concentrazione di specie problematiche, ecc., nel territorio a caccia programmata, nelle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie (AAV), gli interventi di abbattimento su specie cacciabili non possono essere effettuati durante il periodo nel quale la specie sia cacciabile ai sensi del vigente calendario venatorio, ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio.

2. Per convenzione l'annata di gestione del sistema informativo con il quale sono gestite le attività di controllo, di cui al successivo articolo 6, inizia il 1 marzo e termina il 28 febbraio dell'anno seguente. Gli interventi iniziati prima del 28 febbraio, e che terminino dopo il 1 marzo, sono considerati facenti parte dell'annata gestionale precedente.
3. La Polizia Provinciale può effettuare gli interventi di cattura e/o abbattimento nell'arco delle 24 ore.
4. Le Guardie Volontarie Venatorie e le Guardie Particolari Giurate degli istituti privati che svolgano la funzione di Responsabili degli interventi ai sensi del successivo articolo 7 comma 2, nonché i proprietari e/o conduttori dei terreni, se titolari di specifico provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi del successivo articolo 9, possono effettuare gli interventi di abbattimento esclusivamente dalle 05.00 alle 23.00.

Art. 5 – Richiedenti

1. In presenza di piani di controllo approvati, per ciascuna delle specie interessate, possono richiedere gli interventi, con le motivazioni indicate al precedente articolo 1 comma 1, i seguenti soggetti:
 - a. I proprietari e conduttori di terreni coltivati, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, allegata all'apposito modulo di richiesta, con cui si dichiara la proprietà o la conduzione o altro titolo di possesso del fondo interessato;
 - b. Gli ATC, per porzioni di territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti, quali le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e le Zone di Rispetto Venatorio (ZRV);
 - c. I Titolari di Autorizzazione di istituti faunistici privati quali AFV, AAV, Aree Addestramento Cani (AAC) e Centri Privati Produzione Fauna Selvatica (CPPFS);
 - d. I responsabili o i gestori di istituti faunistici pubblici quali Oasi o Zone di protezione, ZRC, ecc.
 - e. I Sindaci dei Comuni della Provincia di Firenze;
 - f. I cittadini in genere.
2. La richiesta di intervento deve essere presentata in carta libera agli Uffici Caccia della Provincia o del Circondario Empolese Valdelsa, nell'ambito del territorio di competenza, attraverso i moduli predisposti dagli uffici, compilati in ogni parte nei "campi obbligatori" e completi degli allegati indicati necessari tra i quali, obbligatori, la specie causante il danno, la coltura o quanto altro da difendere, il recapito telefonico, l'apposita cartografia in scala 1:10.000 dell'area di intervento e la fotocopia di un documento di identità del richiedente, pena la non ricevibilità della domanda stessa.
3. Il personale degli Uffici Caccia della Provincia o del Circondario Empolese Valdelsa attiva l'istruttoria, verificando la regolarità amministrativa e tecnica delle richieste e chiedendo eventuali integrazioni. Se necessario, può effettuare anche sopralluoghi in campo. Se l'istruttoria si conclude con esito positivo, il personale procede alla attivazione degli interventi ai sensi del successivo articolo 6 e seguenti.

Art. 6 – Attivazione degli interventi e sistema informativo gestionale

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica vengono gestiti dagli Uffici caccia della Provincia e del Circondario Empolese Valdelsa e dal Corpo di Polizia Provinciale, attraverso un sistema informatico gestionale dedicato che ne rappresenta anche l'archivio informatizzato.
2. Si intende per "intervento" il complesso delle attività, previste in ciascun piano di controllo approvato, da effettuarsi nei confronti di una specie, in esecuzione di ogni singola richiesta di cui all'articolo precedente. Analogamente, si intende per

- “intervento” il complesso di attività da attuare in esecuzione di ogni singola autorizzazione di cui al successivo articolo 9.
3. L'attivazione di un intervento avviene da parte del personale degli Uffici caccia della Provincia o del Circondario Empolese Valdelsa (per il territorio di propria competenza), attraverso l'inserimento della richiesta, o della autorizzazione di cui al successivo articolo 9, nel sistema informativo di cui al comma 1. L'inserimento della richiesta ha valore esecutivo per ogni singolo intervento richiesto, del piano di controllo della specie interessata.
 4. La Provincia può attivare interventi d'ufficio, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni ai sensi dei piani di controllo approvati.
 5. Gli inserimenti delle richieste devono sempre indicare gli estremi del piano di controllo della specie interessata, gli estremi dell'atto autorizzativo per i casi di cui al successivo articolo 9, il nominativo del richiedente, le aree o le tipologie di aree, i tempi e le modalità, il nominativo del Responsabile dell'intervento di cui può eventualmente avvalersi la Polizia Provinciale ai sensi del successivo articolo 7 comma 2, del proprietario e conduttore autorizzato ai sensi del successivo articolo 9. Ad ogni intervento inserito deve essere allegata obbligatoriamente idonea cartografia dell'area in scala 1:10.000, con le caratteristiche concordate fra Provincia, ATC e Polizia Provinciale.
 6. Dopo l'attivazione dell'intervento la Polizia Provinciale provvede a darne esecuzione inserendo, nel sistema informativo gestionale di cui al precedente comma 1, i dati dei Responsabili di cui al successivo articolo 7 comma 2, dei quali ritenga di avvalersi, o dei soggetti autorizzati ai sensi del successivo articolo 9.
 7. Il sistema informativo gestisce le prenotazioni telefoniche effettuate dalla Polizia Provinciale o dai Responsabili dell'intervento o dai proprietari e conduttori di cui al successivo articolo 9. Per l'esecuzione di ogni intervento, possono essere necessarie più uscite. Ciascuna tele-prenotazione, effettuata su indicazioni operative stabilite dal Corpo di Polizia Provinciale, ha valore di apertura dell'uscita stessa.
 8. L'uscita può essere effettuata dal Responsabile dell'intervento o dai soggetti autorizzati ai sensi del successivo articolo 9, solo dopo aver ricevuto sul telefono, dal sistema informativo, la comunicazione del relativo codice di tele-prenotazione da riportare anche sul verbale d'abbattimento. In caso di mancata comunicazione del codice, l'uscita non può essere effettuata.
 9. I Responsabili dell'intervento e i proprietari e conduttori di cui al successivo articolo 9, devono tele-prenotare entro le 18 del giorno stesso le uscite notturne da effettuarsi dalle ore 18 fino alle ore 23.00 ed entro le ore 18.00 del giorno antecedente le uscite notturne da effettuarsi dalle ore 5.00 alle ore 7.00. Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 la tele-prenotazione dell'uscita può essere effettuata anche all'inizio dell'attività.
 10. Terminata l'uscita, il Responsabile dell'intervento o i proprietari e conduttori di cui al successivo articolo 9 provvedono alla chiusura della stessa sul sistema informatico, comunicando gli eventuali capi abbattuti.
 11. La disattivazione di ciascun intervento è operata dalla Polizia Provinciale.
 12. Un intervento viene comunque disattivato, nel caso non sia stata fatta alcuna uscita nell'arco dei trenta giorni dalla sua attivazione.
 13. L'accesso in consultazione sul sistema informativo, con i vari limiti previsti dalle normative vigenti, può essere consentito a soggetti terzi (ATC, corpi di Polizia Giudiziaria, Associazioni, ecc.) previa convenzione che stabilisca i necessari limiti e competenze.

Art. 7 –Compiti della Polizia Provinciale

1. La Polizia Provinciale è titolare dell'esecuzione del coordinamento e del controllo degli interventi con abbattimento o cattura della fauna selvatica di cui al presente regolamento.
2. La Polizia Provinciale, considerato l'elevato numero di interventi, sulla base delle proprie disponibilità di personale e delle caratteristiche degli interventi autorizzati, può avvalersi, per quanto previsto all'articolo 37 comma 3 della L.R. 3/94, di agenti di vigilanza individuati fra le Guardie Giurate Volontarie Venatorie di cui agli articoli 51 e 52 della L.R. 3/94 e le Guardie Particolari Giurate di cui all'art. 51 lettera g L.R. 3/94, in possesso di decreto di Guardia Giurata Volontaria o Guardia Particolare Giurata validi e di licenza di caccia, nel caso di utilizzo di armi di cui all'articolo 13 della L.157/92, che svolgano l'attività quali "Responsabili dell'intervento". E' possibile avvalersi anche di più di un Responsabile per intervento attivato.
3. Oltre alle competenze già stabilite nel presente regolamento, la Polizia Provinciale svolge i seguenti compiti:
 - a. anche successivamente all'attivazione dell'intervento da parte degli uffici caccia della Provincia o del Circondario E.V., può comunque decidere di non effettuarlo o non assegnarlo, o sospenderlo se già iniziato, per motivi di sicurezza, in caso di ravvisate sopraggiunte irregolarità, nel caso non vi siano le condizioni idonee o per altri giustificati motivi.
 - b. ha la facoltà, per giustificati motivi, di non utilizzare o negare l'accesso agli interventi di abbattimento a soggetti di cui al precedente comma 2 o al successivo articolo 8. Tale esclusione motivata, deve essere comunicata oltre che all'interessato, anche all'Ufficio Caccia ed all'ATC per gli eventuali provvedimenti di competenza.
 - c. provvede a verificare il corretto andamento degli interventi secondo le disposizioni impartite e la normativa vigente, anche mediante controlli a campione sul posto.
 - d. concorda con gli ATC e con l'Ufficio caccia della Provincia e del Circondario E.V., le caratteristiche delle cartografie secondo le specie e le modalità di intervento.
 - e. raccoglie a fine stagione i documenti cartacei (registri, verbali di abbattimento ecc.).
 - f. detiene ed utilizza mezzi di cattura.

Art. 8 – Soggetti che partecipano agli interventi

1. Gli interventi devono essere effettuati, coordinati e diretti alla presenza di almeno un agente della Polizia Provinciale e/o di almeno un agente di vigilanza di cui all'articolo 51 L.R. 3/94 in qualità di Responsabili dell'intervento. Fanno eccezione gli interventi autorizzati ai proprietari e conduttori ai sensi del successivo articolo 9 e gli interventi nei confronti di corvidi da catturare con trappole Larsen, per quanto indicato al precedente art. 3 comma 9.
2. La Polizia Provinciale o i Responsabili dell'intervento, per quanto indicato all'articolo 37 commi 3, 4, 4 bis e 4 ter della L.R. 3/94, in caso di necessità di soggetti ausiliari, per ogni uscita possono anche avvalersi di:
 - a. Titolari di porto d'armi uso caccia, in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 37 commi 4, 4 bis e 4 ter della L.R. 3/94. Ai sensi del comma 4 ter della stessa legge, per gli abbattimenti di cinghiale, tale abilitazione può essere sostituita dall'iscrizione al registro provinciale di cacciatori in battuta; per gli abbattimenti di cervidi e bovidi l'abilitazione può essere sostituita dall'iscrizione al registro provinciale di cacciatori di selezione, limitatamente alle specie per cui il cacciatore sia abilitato. Le varie abilitazioni devono essere dimostrate presentando, al momento di ogni uscita, l'idonea documentazione valida per le specie interessate, quale il tesserino per l'abilitazione ai sensi dell'Art. 37, il tesserino di abilitazione per la caccia di selezione, l'attestato di iscrizione all'albo cacciatori di cinghiale. I cacciatori abilitati in altre province della Regione Toscana esibiscono la documentazione rilasciata dalla Provincia di riferimento.
 - b. Proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuino i piani, in possesso di regolare porto d'armi valido in caso di interventi con abbattimento, esclusivamente nei terreni di

proprietà o di conduzione e limitatamente per le specie storno, cinghiale e piccione, nonché capriolo, cervo e daino, se in possesso della specifica abilitazione di caccia di selezione in caso di interventi con abbattimento.

3. Nel PFVP sono fissati per singola specie, i criteri per la partecipazione alle uscite degli abilitati agli interventi di abbattimento ai sensi dell'art. 37 commi 4, 4 bis e 4 ter L.R. 3/94.
4. Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del DPGR 33/R del 26/07/2011, nel caso di piani di controllo per cervidi e bovidi, deve essere osservata la priorità per i cacciatori che abbiano optato ai sensi dell'art. 28 comma 3 lett. D) della L.R. 3/94. In tal caso, gli ATC provvedono a trasmettere alla Polizia Provinciale, per ogni singolo intervento, la lista degli opzionisti D e dei cacciatori da utilizzare per l'intervento.

Art. 9 – Autorizzazioni a singoli proprietari o conduttori per gli interventi di controllo sulla specie cinghiale

1. Ai sensi dell'articolo 37 comma 4 quater della L.R. 3/94, dell'art. 92 comma 3 della DPGR 33/R/2011 e qualora sia previsto nel piano approvato di controllo per la specie cinghiale, singoli proprietari o conduttori di terreni possono essere autorizzati, nominalmente, ad abbattere all'aspetto, da postazione fissa, la specie cinghiale, al fine di prevenire o eliminare i danni alle proprie produzioni agricole.
2. Per avere diritto all'autorizzazione, il proprietario o il conduttore di terreni agricoli deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) porto d'armi per uso caccia valido con assicurazione che copra gli interventi di abbattimento;
 - b) titolo di proprietà o, se conduttore, di un regolare contratto di affitto o comodato registrato al competente ufficio;
 - c) iscrizione al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio (CCIAA)
 - d) possesso di partita IVA.
3. Il PFVP indica le tipologie di coltura, le caratteristiche territoriali, i tempi e le condizioni, per le quali le autorizzazioni a proprietari o conduttori possano essere concesse.
4. La domanda del proprietario o del conduttore deve pervenire in bollo all'ufficio caccia della Provincia secondo l'apposito modulo predisposto dall'ufficio, compilato in ogni sua parte, pena la non accettazione della domanda. In particolare, nei "campi obbligatori" devono essere riportate le seguenti dichiarazioni: Codice Fiscale, n. di porto d'armi in corso di validità, riferimenti della polizza assicurativa che copra gli interventi di abbattimento, eventuale Codice Cacciatore Regionale, titolo di proprietà o possesso dei terreni, n. di foglio e particella, partita IVA, iscrizione alla CCIAA, tipologia delle colture da salvaguardare, periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione. Alla richiesta devono essere allegati obbligatoriamente la cartografia in scala 1:10.000 delle aree di intervento, riportante l'indicazione di una o più aree di sparo numerate e l'area su cui ricade la coltura da salvaguardare, nonché la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Nella richiesta deve essere indicata l'eventuale iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole sul sistema informativo dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).
5. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento e dal PFVP, laddove nelle aree richieste non siano già in corso interventi analoghi, o interventi a carattere più generale condotti dalla Polizia Provinciale o da Responsabili dell'intervento, l'Ufficio caccia della Provincia o del Circondario Empolese Valdelsa rilasciano specifica autorizzazione nominale al proprietario e/o conduttore e provvedono all'inserimento nel

sistema informatico, di cui al precedente articolo 5, dei dati per l'attivazione dell'intervento autorizzato.

6 La Polizia Provinciale provvede all'inserimento della documentazione esecutiva sul medesimo sistema informatico, ed alla consegna della stessa al proprietario o conduttore autorizzato, nonché del contrassegno da apporre ai capi abbattuti.

Art. 10- Gestione degli ungulati - Piani straordinari di controllo

Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati, intraprese sia attraverso l'attività venatoria che con i piani di controllo ordinario di cui al presente regolamento, non consentano di raggiungere e mantenere le densità sostenibili definite per ciascuna specie dal PFVP, la Giunta Provinciale, valutate le particolari condizioni che non hanno permesso di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili delle popolazioni e le caratteristiche territoriali e colturali delle aree interessate, approva piani straordinari di controllo con abbattimento e/o cattura, dandone comunicazione alla struttura competente della Giunta Regionale.

I piani straordinari possono essere attuati anche con modalità non previste dal presente regolamento, ma in linea con le disposizioni dell'articolo 92 del D.P.G.R. 33/R/2011 e con gli indirizzi del PRAF e del PFVP.

Art. 11 – Abbattimento di specie ornitiche in deroga alla Direttiva UE 147/09

1. Per gli abbattimenti aventi le caratteristiche di deroga ai divieti previsti dalla Direttiva “Uccelli” n. 147/09, in particolare quelli effettuati in periodo riproduttivo o per specie non facenti parte degli allegati II/a e II/b della citata Direttiva, la Provincia richiede parere all'ISPRA quale autorità abilitata a dichiarare che sussistono le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 147/09.
2. La Provincia, provvede ad inviare annualmente all'ISPRA una relazione consuntiva delle attività svolte.

Art. 12 –Destinazione dei capi abbattuti

1. La Giunta Provinciale, negli specifici piani di controllo approvati ai sensi del presente regolamento, può indicare la destinazione finale dei capi catturati e/o abbattuti.
2. In assenza di specifiche indicazioni della Giunta Provinciale, i capi abbattuti sono a disposizione di coloro che effettuano l'intervento, ad eccezione della Polizia Provinciale, a parziale rimborso delle spese sostenute. Le specie ungulate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 37 comma 6 ter L.R. 3/94, devono essere conferite, fino al 50% dell'abbattuto, ai proprietari dei fondi coinvolti a titolo di parziale risarcimento dei danni subiti.
3. In caso di impossibilità di conferire i capi abbattuti secondo quanto previsto ai commi precedenti, i capi possono essere devoluti in beneficenza ad enti o strutture assistenziali o morali ai quali spetteranno tutti gli eventuali accertamenti sanitari del caso, svincolando la Provincia da ogni responsabilità in merito.